

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
IGIENE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ICPPA)**

Art. 1 - Istituzione

1. Presso UNICAM è istituita la Scuola di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura (d'ora in avanti Scuola).
2. La Scuola afferisce alla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.
3. L'ordinamento degli studi del Corso di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura è riportato in allegato al presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità

1. La Scuola provvede alla formazione di specialisti secondo gli obiettivi descritti nel D.M. 27.01.2006 relativi alla Classe di specializzazione in Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati.
2. Lo Specialista in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali inerenti tutta la filiera produttiva riguardante i prodotti ittici, partendo dallo studio delle tecnologie di allevamento finalizzato allo studio sul loro impatto sulla sicurezza ambientale e alimentare. Particolare enfasi nella formazione verrà attribuita alla conoscenza della biologia e dell'anatomia degli organismi acquatici, uni e pluricellulari, allo studio delle biodiversità in funzione della corretta gestione e conservazione del patrimonio ittico, allo studio della selezione genetica e dell'alimentazione in funzione delle caratteristiche globali del prodotto finito, allo studio e alle tecniche di controllo delle biotossine algali, all'approfondimento di elementi di tossicologia e metodi di laboratorio per la valutazione di residui di interesse per la salubrità degli alimenti, alla valutazione della qualità dei prodotti ittici e dell'acquacoltura in rapporto alle caratteristiche sanitarie, igieniche e nutrizionali in funzione anche dell'eventuale trasformazione, alle tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici e loro impatto sulla sicurezza del prodotto finito. Lo Specialista dovrà altresì approfondire le conoscenze sulla legislazione nazionale ed internazionale che regola il settore della pesca, con particolare riguardo agli aspetti di interesse sanitario.

Art. 3 - Organi della Scuola e loro funzioni

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore.
2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore;
 - b) dai docenti UNICAM con incarico di insegnamento nella Scuola e da eventuali docenti a contratto;
 - c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso attivato.
3. Il Consiglio della Scuola ha competenze consultive, propositive e deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti e ne definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale. Nello specifico:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) propone modifiche al presente Regolamento che verranno poi deliberate dal Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria;
 - c) propone l'attivazione della Scuola per ogni anno accademico che verrà poi deliberata dal Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria;
 - d) invia indicazione agli uffici competenti ai fini dell'emanazione del bando di ammissione alla Scuola;
 - e) individua i punteggi e i titoli valutabili per l'accesso al primo anno della Scuola;
 - f) propone le Commissioni per l'esame di ammissione, per le verifiche annuali e per l'esame finale (diploma di specializzazione);
 - g) propone gli incarichi didattici;
 - h) approva l'organizzazione didattica teorica e pratica;
 - i) gestisce il budget attribuito;
 - j) propone l'attivazione di specifiche convenzioni di interesse per la Scuola;
 - k) delibera le pratiche studenti;
 - l) indice le votazioni dei rappresentanti specializzandi in seno al Consiglio della Scuola e del rappresentante degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria;
 - m) propone le attività convegnistiche e seminariali di interesse per la Scuola;
 - n) delibera la partecipazione della Scuola a progetti nazionali, europei ed internazionali.
4. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni.

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri o all'impiegato amministrativo che cura la segreteria didattica della Scuola.

5. Il Direttore rappresenta e:
 - a) assicura il buon funzionamento della Scuola, promuovendone e coordinandone le attività;
 - b) convoca e presiede il Consiglio della Scuola, ne predisponde l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - c) vigila sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
 - d) in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Scuola, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) tiene i rapporti con la Scuola di Ateneo di afferenza;
 - f) nomina, su proposta del Consiglio della Scuola, la Commissione di diploma di specializzazione;
 - g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti specifici con incarico di insegnamento nella Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Scuola. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7 dello Statuto di Ateneo.
7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 4 anni e non prevede limiti alla rielezione, così come previsto dall'art. 34, comma 5, lett. b dello statuto.
8. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Vicario, designato dal Direttore stesso e nominato con decreto del Rettore.
9. Gli iscritti a ciascun anno di corso eleggono il proprio rappresentante, il cui mandato ha durata biennale. Le elezioni sono indette dal Direttore, che provvede alla nomina degli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.

Art. 4 - Ordinamento didattico della Scuola

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura, lo specializzando deve aver acquisito 180 CFU. La durata del corso è di 3 anni. La frequenza ai corsi ed alle altre attività della Scuola è obbligatoria. Gli iscritti per i quali non sarà possibile certificare una frequenza superiore al 75% del monte ore teorico non saranno ammessi alle verifiche periodiche di profitto per l'ammissione all'anno successivo. Il Consiglio della Scuola potrà prevedere l'erogazione delle lezioni teoriche anche in modalità telematica in particolari situazioni di emergenza e dietro indicazione delle autorità accademiche.
2. Ogni CFU si caratterizza in 8 ore di didattica assistita e 17 ore di attività a carico dello studente. I 180 CFU totali di didattica assistita sono ripartiti per il 30% in lezioni teoriche e il 70% in attività pratico-applicative.
3. Ai fini della frequenza delle attività pratiche, il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in strutture universitarie o extrauniversitarie convenzionate con UNICAM.
4. Le lezioni teoriche, di norma, sono svolte in modo intensivo con cadenza di una settimana al mese secondo il calendario stabilito di anno in anno dal Consiglio della Scuola.
5. Le attività pratico-applicative possono essere svolte, durante tutto l'anno accademico, nelle strutture della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria o in strutture Universitarie o extrauniversitarie italiane e straniere, sia pubbliche che private, purché convenzionate. Gli specializzandi che intendono svolgere le attività pratico-applicative al di fuori delle strutture della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria devono avere il consenso del docente dell'insegnamento a cui si riferisce l'attività, individuare un'Azienda idonea convenzionata e presentare un progetto formativo firmato per approvazione dal Tutor UNICAM, dal Tutor aziendale e dal Delegato UNICAM Stage and Placement, secondo la procedura prevista da UNICAM per le attività pratiche e di tirocinio. Le attività pratico-applicative svolte al di fuori della sede universitaria devono essere certificate dal Tutor della struttura esterna convenzionata al Direttore della Scuola di Specializzazione utilizzando la modulistica disponibile on line sul sito della Scuola.
6. Tutte le attività effettuate in ciascun anno, incluse quelle di laboratorio e pratiche, sono attestate dal relativo libretto-diario (i libretti sono reperibili presso la Segreteria della Scuola), che va restituito alla Segreteria della Scuola (debitamente firmato dai docenti responsabili dei diversi insegnamenti e dal Direttore della Scuola) al termine dei tre anni del percorso formativo.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è riservata ai laureati delle classi 47/S (Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria) e LM-42 (Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria), nonché ai laureati in possesso di diploma di laurea (DL) dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (Medicina Veterinaria).
2. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equiparabile alla Laurea in Medicina Veterinaria, limitatamente ai fini dell'iscrizione

alla Scuola e secondo le note ministeriali relative all'iscrizione degli studenti stranieri.

3. Per l'iscrizione è richiesta, altresì, l'abilitazione all'esercizio della professione di Veterinario; i laureati che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono partecipare "sotto condizione" alle prove di ammissione, con obbligo di superare l'esame di stato entro la data di immatricolazione.
4. Il numero degli studenti ammissibili al I anno di corso è proposto dal Consiglio della Scuola e approvato dal Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.
5. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso un concorso per titoli ed esame, che verrà svolto qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili. L'esame consiste in una prova scritta costituita da n. 70 quiz a risposta multipla su argomenti inerenti alle materie della Classe di Specializzazione previste dal D.M. 27 gennaio 2006. Nella compilazione del modulo risposta, il candidato dovrà far uso di penna nera (che verrà fornita dalla Scuola) e dovrà apporre un contrassegno "X" nella casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta, ponendo attenzione a non invadere le altre caselle. È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle caselle di risposta a disposizione per ciascun quesito affinché possa essere attribuito il relativo punteggio. Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data.
6. I candidati che non sono in possesso della idoneità relativa alla conoscenza della Lingua Inglese, perché hanno acquisito il diploma di laurea nell'ordinamento previgente al D.M. 509/99, dovranno obbligatoriamente superare uno specifico colloquio, con tempi e modalità stabiliti dalla Commissione Giudicatrice.
7. La prova scritta si intende superata con un minimo di 20 risposte esatte. Per la prova di conoscenza della lingua inglese è necessario conseguire l'idoneità.
8. La prova scritta sarà integrata dalla valutazione dei titoli.
9. Al termine delle prove viene compilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo, espresso in centesimi e così ripartito:
 - 70/100 alla prova scritta
 - 30/100 alla valutazione dei titoli
10. Valutazione dei titoli (DPR 162/1982)

Punteggio e titoli valutabili:

 - a) fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea, così distribuiti:
 - Punti 1 per un voto di laurea da 80 a 90/110;
 - punti 2 per un voto di laurea da 91 a 100/110;
 - punti 4 per un voto di laurea da 101 a 105/110;
 - punti 6 per un voto di laurea da 106 a 109/110;
 - punti 8 per i pieni voti assoluti (110/110);
 - punti 10 per i pieni voti assoluti e lode;
 - b) fino a un massimo di 10 punti per la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;
 - c) fino ad un massimo di 5 punti per eventuali pubblicazioni nelle materie attinenti alla Scuola di Specializzazione, così distribuiti:
 - 0,5 punti per ogni pubblicazione su rivista indicizzata su Scopus o WOS.
 - 0,3 punti per pubblicazioni su riviste non indicizzate.Potranno essere valutate soltanto le pubblicazioni a stampa effettivamente pubblicate dopo il conseguimento del Diploma di Laurea e non riconducibili alla tesi di Laurea;
 - d) fino ad un massimo di 5 punti per eventuali titoli, così distribuiti:
 - 5 punti per titolo di Dottore di ricerca
 - 4 punti per titolo di Specialista (in specialità diverse da quella del presente bando)
 - 2 punti per Master universitario di II livello
 - 1 punto per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di qualsiasi natura di durata superiore ad un anno anche se non continuativo, che necessitino del possesso di Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria.Non saranno valutati altri titoli diversi da quelli sopra elencati (nello specifico, partecipazioni a congressi, seminari, corsi di aggiornamento/perfezionamento, corsi ECM, ecc.).
11. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da 5 professori o ricercatori di ruolo proposti dal Consiglio della Scuola e viene nominata con Decreto Rettorale.
12. Non sono previste abbreviazioni del Corso di studi.

Art. 6 - Verifiche di profitto e prova finale

1. L'acquisizione dei CFU relativi ai vari settori scientifico-disciplinari del piano didattico avviene mediante valutazioni in itinere e/o previo superamento della verifica di profitto che si svolgerà al termine delle lezioni di ogni anno di corso,

necessaria per il passaggio all'anno di corso successivo. Coloro che non superino le verifiche al termine di ciascun anno di corso o che non raggiungano la percentuale di frequenza minima del 75% potranno effettuare, compatibilmente all'attivazione dei cicli successivi della Scuola, l'iscrizione in qualità di ripetenti, frequentando nuovamente tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso. Tale iscrizione è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualifica di studente.

2. Superata la verifica di profitto dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con una prova finale consistente nella discussione e nella valutazione della tesi di specializzazione scritta, preventivamente approvata dal docente relatore; la valutazione complessiva finale terrà conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
3. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da 7 membri docenti della Scuola. La valutazione finale viene espressa in centodecimi/110, calcolata partendo dalla votazione media, espressa in trentesimi (/30) ottenuta nelle verifiche di profitto dei tre anni di corso (alla quale la Commissione può decidere di attribuire, mediante criteri oggettivi, un massimo di 2 punti aggiuntivi sulla base del rendimento nel corso del triennio) e convertita in centodecimi (/110), alla quale viene sommata la votazione assegnata dalla Commissione alla prova finale, che non può superare i 10 punti. Qualora il voto finale sia 110/110, può essere concessa la lode, subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e dalla valutazione unanime della commissione. La prova si intende superata se lo studente ottiene una votazione non inferiore a 66/110.
4. Per la documentazione da presentare per l'esame finale di diploma di specializzazione si fa riferimento alle procedure di Ateneo per la presentazione della documentazione di laurea.
5. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.
6. Il calendario delle attività formative sarà reso disponibile agli specializzandi prima dell'inizio delle medesime presso il sito internet della Scuola. Con le stesse modalità verranno indicate le date delle sessioni di Diploma di specializzazione.
7. Il Corso di studi dovrà concludersi entro la fine dell'anno accademico relativo al terzo anno di corso. Non è consentita l'iscrizione al fuori corso.

Art. 7 Trasferimenti

1. È possibile presentare domanda di trasferimento da o verso un corso di specializzazione solo tra scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione, previo nulla osta da parte sia della Scuola di provenienza che di quella di destinazione nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, tenendo conto della coorte di appartenenza. I trasferimenti in ingresso, completi di nulla osta, saranno accettati in ordine cronologico e solo se pervenuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il trasferimento in uscita non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il superamento della verifica di profitto annuale relativa all'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in uscita in corso d'anno.

Art. 8 Modifiche di regolamento

1. Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. Le proposte, in quest'ultimo caso, dovranno pervenire al Direttore almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio, nella quale si intende presentarle. Il Direttore invierà copia della proposta di modifica del Regolamento a tutti i membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della seduta di trattazione.

ALLEGATO

Corso di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura Ordinamento degli studi

PRIMO ANNO (60 CFU)

Attività	Denominazione insegnamento	Settore scientifico-disciplinare		CFU
----------	----------------------------	----------------------------------	--	-----

Attività formative di base (5 CFU)

Discipline generali	Anatomia degli animali acquatici	VET/01	Anatomia degli animali domestici	3
	Fisiologia degli animali acquatici	VET/02	Fisiologia veterinaria	2
totali				5

Attività caratterizzanti

Tronco comune (48 CFU)	Patologia degli animali acquatici: modulo I	VET/03	Patologia generale e anatomia patologica veterinaria	5
	Igiene e tecnologia dei prodotti della pesca	VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	7
	Microbiologia dei prodotti della pesca	VET/05	Malattie infettive degli animali domestici	5
	Parassitosi di interesse ittico	VET/06	Parassitologia e malattie parassitarie degli animali	6
	Alimentazione degli animali acquatici: modulo I	AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale	4
	Tecniche di allevamento degli organismi acquatici: modulo I	AGR/20	Zooculture	6
totali				33

Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)

Discipline specifiche della tipologia "Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura"	Allevamento dei prodotti della pesca e ambiente	BIO/07	Ecologia	8
	Metodologie biochimiche applicate ai prodotti della pesca	BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica	7
	Ordinamento giuridico e amministrativo	IUS/10	Diritto amministrativo	4
totali				19

Attività affini, integrative e interdisciplinari (3 CFU)

	Economia e gestione delle imprese di produzione dei prodotti della pesca	SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese	3
totali				3

TOTALE ANNO **60**

SECONDO ANNO (60 CFU)

Attività	Denominazione insegnamento	Settore scientifico-disciplinare		CFU
----------	----------------------------	----------------------------------	--	-----

Attività caratterizzanti				
	Legislazione sanitaria degli organismi acquatici	VET/08	Clinica medica veterinaria	5
Tronco comune (48 CFU)	Zootecnia generale degli animali acquatici	AGR/17	Zootecnia generale e miglioramento genetico	5
	Alimentazione degli animali acquatici: modulo II	AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale	5
totali				15

Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)				
Discipline specifiche della tipologia "Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura"	Biochimica marina	BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica	3
	Patologia degli animali acquatici: modulo II	VET/03	Patologia generale e anatomia patologica veterinaria	5
	Metodologie ispettive e qualità dei prodotti della pesca	VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	15
	Farmacologia dei prodotti della pesca	VET/07	Farmacologia e tossicologia veterinaria	8
	Diritto sanitario e internazionale dell'Unione Europea	IUS/14	Diritto dell'unione europea	4
	Tecniche di allevamento degli organismi acquatici: modulo II	AGR/20	Zooculture	10
totali				45
TOTALE ANNO				60

TERZO ANNO (60 CFU)

Attività	Denominazione insegnamento	Settore scientifico-disciplinare		CFU
Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)				
Discipline specifiche della tipologia "Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"	Patologia degli animali acquatici: modulo III	VET/03	Patologia generale e anatomia patologica veterinaria	5
	Sicurezza, legislazione e certificazione dei prodotti della pesca: modulo I	VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	10
	Tossicologia dei prodotti della pesca	VET/07	Farmacologia e tossicologia veterinaria	6
totali				21

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente (27 CFU) (comprese nei 112 CFU)				
Prima scelta - Controllo igienico-sanitario dei molluschi bivalvi vivi	Elaborazione, archiviazione e gestione informatizzata dei dati: modulo I	INF/01	Informatica	7
	Tecniche di allevamento degli organismi acquatici: modulo III	AGR/20	Zoocolture	4
	Sicurezza, legislazione e certificazione dei prodotti della pesca: modulo II	VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	8
	Virologia dei prodotti della pesca: modulo I	VET/05	Malattie infettive degli animali domestici	5
	Terapia degli organismi acquatici in allevamento: modulo I	VET/08	Clinica medica veterinaria	3
Seconda scelta - Controllo igienico-sanitario dei prodotti della pesca freschi e trasformati	Elaborazione, archiviazione e gestione informatizzata dei dati: modulo II	INF/01	Informatica	7
	Tecniche di allevamento degli organismi acquatici: modulo IV	AGR/20	Zoocolture	4
	Sicurezza, legislazione e certificazione dei prodotti della pesca: modulo III	VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale	8
	Virologia dei prodotti della pesca: modulo II	VET/05	Malattie infettive degli animali domestici	5
	Terapia degli organismi acquatici in allevamento: modulo II	VET/08	Clinica medica veterinaria	3
totali				27

Altre attività formative:			
Prova finale			9
Altre abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione			3

TOTALE ANNO 60